

VERBALE DI ACCORDO SUI TEMPI DI VESTIZIONE

Addi 27 febbraio 2024, presso la sede legale della SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. in Via San Giovanni n.16/A – Volpiano

TRA

SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. (C.f. e P.Iva 05843040014) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Pierangelo LANZI (di seguito anche "Cooperativa"), assistito dal sig. Luigi Pilone della Confcooperative Piemonte Nord

E

Il sig. Dario BATTUELLO della Fisascat Cisl Torino e Canavese

La sig.ra Maria CHITIC nominata RSA

(di seguito anche "O.S.")

Tutti insieme anche le "parti"

PREMESSO CHE

- 1) La Cooperativa applica il Ccnl Uneba e il relativo Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro del Piemonte (CICRL) il quale prevede, tra le altre cose, che le modalità applicative e di fruizione dei tempi di vestizione siano definite in sede di Istituzione.
- 2) Il CICRL quantifica in 14 minuti complessivi giornalieri i tempi di vestizione.
- 3) Tra le parti si sono succeduti vari incontri in occasione dei quali si è stabilito di rinviare la definizione dei tempi di vestizione, stante le criticità economiche ed organizzative che attraversa il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
- 4) In data 03/01/2024 l'O.S. ha comunicato lo stato di agitazione avanzando delle proposte sui seguenti punti:
 - a) Tempi di vestizione
 - b) Mansionari
 - c) Organizzazione dei turni
 - d) Pause

Tutto ciò premesso le parti si sono incontrate in data odierna e dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue:

Art.1 – Ambito di applicazione

Il presente accordo (d'ora in avanti anche "Accordo") si applica ai rapporti di lavoro subordinato e somministrato in forza alla data odierna e per quelli stipulati durante la sua vigenza, con qualunque mansione per la quale sussista l'obbligo di indossare, all'interno della Struttura, la divisa di servizio e eventuali dispositivi di protezione individuali.

Art.2 – Decorrenza e durata

L'efficacia di quanto contenuto nel presente Accordo decorre dal 1° aprile 2024 e cessa di produrre i suoi effetti contestualmente alla variazione delle condizioni sui tempi di vestizione previsti nel CICRL.

Art.3 – Tempi di vestizione


Ai lavoratori di cui all'art.1 del presente Accordo, l'orario di ingresso al lavoro viene anticipato di 7 minuti e l'uscita viene posticipata di altrettanti 7 minuti per consentire la vestizione e svestizione degli indumenti e dispositivi previsti all'art.1 del presente Accordo.

Art.9 – Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Accordo viene data attuazione alle norme contrattuali di cui in premessa e viene a cessare lo stato di agitazione dichiarato con comunicato sindacale datato 03/01/2024 ed ogni ulteriore rivendicazione sui tempi di vestizione.

Letto, conferma e sottoscritto

Per la SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S.:



Per Confcooperative Piemonte Nord:



Per Fisascat-Cisl Torino-Canavese:



La RSA:

